

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 47

DEL 22-08-2019

Oggetto: COSTITUZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI POTENZA PI=CENA E VISSO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	LORETONI MIRCO	P
SENSI FILIPPO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	A
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	A
LIBERTI ALICE	P	CHERUBINI ANNA	A
RASTELLI ALESSIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 8 Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
LIBERTI ALICE
CARIOLI GIANCARLO

Immediatamente eseguibile

S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 51 DELL'ANNO 14-08-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Il Sindaco introduce l'argomento.

Visti i pareri favorevoli espressi sia sotto la regolarità contabile che tecnica da parte del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1;

Il Consiglio comunale, ascoltata la proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 30 del TUEL 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'articolo 98, comma 3, dello stesso TUEL, come modificato dall'art. 4 comma 4bis della legge 125/2015, stabilisce "... omissis... I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province ... omissis ...";
- l'articolo 10 del DPR 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di segreteria comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- le deliberazioni n.150/99, n.164/2000, n.17/2003 e n.278/2003 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali hanno disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha fornito indirizzo, con deliberazione n.164/2000, circa le modalità con cui le convenzioni per l'Ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10 DPR 465/97, siano stipulate al fine di consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

Considerato che ad integrazione e parziale modifica del quadro normativo sono intervenute le seguenti circolari del Ministero dell'Interno:

- n.485-E del 24.03.2015 che ai fini del contenimento della spesa pubblica, supera l'orientamento in materia di classificazione delle sedi di segreteria attribuendo alla segreteria convenzionata, la classe corrispondente al Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;
- n.3782-E del 18.06.2015 che rappresenta la possibilità, per i Comuni facenti parte della convenzione, di nominare ciascuno di essi un diverso

Vice Segretario in luogo di uno unico, a fronte delle recenti pronunce giurisprudenziali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2017 con la quale si stabiliva lo svolgimento in convenzione del servizio di segreteria tra i comuni di Potenza Picena e Visso;

Dato atto che la Convenzione di Segreteria è scaduta;

Visto che i Sindaci dei comuni di Potenza Picena e Visso hanno convenuto di svolgere ancora in forma associata il servizio di segreteria individuando il comune di Potenza Picena quale ente capofila;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO opportuno, legittimo e conveniente per l'Amministrazione configurare la nuova convenzione di segreteria con le modalità e nell'articolazione oraria riportate all'interno della convenzione e precisamente per un numero di ore lavorative settimanali pari alle seguenti percentuali:
84% per il Comune di Potenza Picena;
16% per il Comune di Visso;

DATO ATTO che al fine della sottoscrizione della predetta sede convenzionata di segreteria, al 31/12/2018, risultano le seguenti rispettive popolazioni residenti:

<i>COMUNE</i>	<i>ABITANTI</i>	<i>CLASSE</i>
Potenza Picena	15.850	II
Visso	1.062	IV

DATO ATTO, inoltre che, sulla base dei dati riportati al punto precedente, alla attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTG di Ancona Albo dei segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n.485-E, n.3782-E, come in premessa riportate;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali attualmente vigente;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti n.8

voti favorevoli n.8;

DELIBERA

1.di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2.di prendere atto della scadenza naturale della precedente convenzione tra i Comune di Potenza Picena e di Visso e per lo svolgimento associato del servizio di segreteria;

3. di costituire la convenzione tra i Comuni di Potenza Picea e Visso, con decorrenza dalla data di presa d'atto del decreto di nomina da parte della Prefettura di Ancona - sezione regionale della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila e secondo quanto previsto all'art.8 dello schema di convenzione.

4. di stabilire che la presente convenzione sarà regolata sulla base dell'allegato schema composto da n. 11 articoli e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. di dare atto che i Comuni interessati dalla convenzione in oggetto sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia.

6. di dare atto che, nell'ambito del servizio di segreteria convenzionato, il Comune di Potenza Picena svolgerà le funzioni di Ente capofila.

7.di dare atto che alla attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTG di Ancona Albo dei segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Inoltre

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge,

delibera

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POTENZA PICENA E VISSO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra il Comune di Potenza Picena (MC) c.f. 00125720433, legalmente rappresentato
dal Sindaco Noemi Tartabini, il Comune di Visso (MC) c.f. 00270460439, legalmente
rappresentato dal Sindaco Gian-Luigi Spiganti Maurizi,, si conviene e si stipula
quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. _____ del
_____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C. C. n. _____ del
_____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art.
98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del
D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Potenza Picena e di Visso, stipulano la presente convenzione allo scopo di
svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale,
ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Potenza Picena assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario
comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia
Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia,
comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, n. 164/2000, n.
17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART.4 – SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Per quanto riguarda la sostituzione del segretario comunale i comuni facenti parte
della presente convenzione decidono di avvalersi della facoltà di nominare
separatamente un diverso vice-segretario in luogo di un vice-segretario unico.

Il Vice Segretario svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario
titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001
e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione

dell'Ex- Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

- *con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segreteria.*

Nel caso in cui il vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari delle Marche.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- *Comune di Potenza Picena 84%;*
- *Comune di Visso 16%;*

Il trattamento economico del segretario comunale , compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “ retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un (1) anno a decorrere dalla data di nomina del segretario titolare da parte del Sindaco del Comune Capofila.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- *Scadenza naturale,*
- *Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;*
- *Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30(trenta) giorni;*

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Comunale prederà servizio nel Comune di Potenza Picena.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Ancona Albo Segretari Comunali e Provinciali Marche (segretaricomunali.prefan@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2018, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
<i>Comune di Potenza Picena</i>	<i>15.850</i>	<i>II</i>
<i>Comune di Visso</i>	<i>1.062</i>	<i>IV</i>

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTG di Ancona Albo Segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura

UTG di Ancona Albo Segretari Comunali e Provinciali Marche, per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di POTENZA PICENA

Il Sindaco

Ins. Noemi Tartabini

Maurizi

Comune di VISSO

Il Sindaco

Gian- Luigi Spiganti

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 01-10-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 22-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2019 al 16-10-2019, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 17-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-08-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 23-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria